

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

IX.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 APRILE 1959

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COLITTO

INDI

DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (963)	53
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	53, 54
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	54
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) per le spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56. (764)	54
PRESIDENTE	54, 55
RAMPA, <i>Relatore</i>	55
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	55
VIVIANI LUCIANA	55
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	55

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (963).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli archivi di Stato ».

In assenza del relatore, riferisco io stesso.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e su di esso la I Commissione della Camera ha espresso parere favorevole.

L'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, recante modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli archivi di Stato, determina, al terzo comma, le modalità del conferimento, mediante concorso per titoli, delle promozioni a soprintendente di 2^a classe ed a direttore capo di 2^a classe, disponendo che: « il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio superiore degli archivi, il quale delibera a scrutinio segreto nei riguardi di ciascun concorrente ».

Il Consiglio di Stato, con decisione della 4^a sezione, in data del 31 maggio 1957, n. 791, ha ritenuto che il Consiglio superiore degli archivi, in sede di giudizio sui concorsi per il conferimento delle promozioni anzidette, debba essere considerato quale commissione giudicatrice di concorso.

La seduta comincia alle 10,45

GASPARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 APRILE 1959

L'esercizio di tale funzione richiede, per la validità dei relativi giudizi, il *plenum* dei consiglieri previsti dall'articolo 8 della legge sopra richiamata.

Senonché, in base all'esperienza acquisita attraverso le periodiche convocazioni del Consiglio superiore, si è dovuto constatare che, in pratica, è pressoché impossibile assicurare alle riunioni del predetto collegio la presenza di tutti i componenti, in quanto la maggior parte dei consiglieri sono illustri esponenti delle carriere scientifiche universitarie e dell'alta cultura per cui, a causa di impegni di vario genere, non possono partecipare assiduamente ai lavori del consiglio.

Inoltre, dato il nuovo carattere di commissione giudicatrice, riconosciuto dal Consiglio di Stato alle funzioni del Consiglio superiore degli archivi in tema di giudizio sui concorsi, la composizione di quest'organismo, così come prevista dal combinato disposto degli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, e 8 della legge 13 aprile 1953, n. 340, cioè di 13 componenti, non è più rispondente alla composizione numerica connaturale alle commissioni esaminatrici di concorsi.

D'altra parte, l'attuale procedimento seguito dal Consiglio superiore degli archivi di giudicare con votazione a scrutinio segreto i partecipanti ai concorsi per titoli, costituisce, come è stato rilevato dal Consiglio di Stato, una anomalia che è opportuno eliminare.

Alla stregua di queste considerazioni, è stato predisposto il presente disegno di legge, che sostituisce la norma attributiva della indicata competenza al predetto organo collegiale con altra che prevede la costituzione di una apposita commissione.

Questa nuova commissione è competente ad esprimere il proprio giudizio in tutti i concorsi per titoli previsti dalla legge 13 aprile 1953, n. 340, cioè per la nomina ad ispettore generale, a soprintendente di 2^a classe ed a direttore capo di 2^a classe, nonché nei concorsi per i trasferimenti da sede a sede di soprintendenti e di direttori degli archivi di Stato indicati nell'allegato 2 della tabella A della predetta legge.

L'istituenda commissione, in relazione ai compiti ad essa demandati per la valutazione dei peculiari titoli di carriera e della produzione scientifico-professionale dei funzionari candidati, viene costituita da 4 rappresentanti del Consiglio superiore e da un funzionario dell'amministrazione archivistica.

Il Consiglio superiore degli archivi, nella seduta del 14 gennaio 1958, ha espresso

parere favorevole in ordine al proposto disegno di legge.

Invito, pertanto, la Commissione a dare voto favorevole al provvedimento, e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, è modificato come segue:

« Il giudizio nei concorsi, di cui agli articoli 241 e 242 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è demandato ad una Commissione nominata con suo decreto dal Ministro dell'interno e composta dal vice presidente del Consiglio superiore degli Archivi di Stato, che la presiede, dal direttore generale della amministrazione civile o dal capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato, da due membri del Consiglio superiore degli Archivi di Stato designati dal Consiglio stesso, e dal soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva degli Archivi di Stato avente qualifica di soprintendente di 1^a classe o equiparata.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione di soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) per le spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56. (764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo all'Ente nazionale

per la distribuzione di soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) per spese di funzionamento relative agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 e rimborso trasporti ferroviari merci e materiali assistenziali negli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

Il relatore, onorevole Rampa, ha facoltà di svolgere la relazione.

RAMPA, *Relatore* Chiedo un breve rinvio, per completare la elaborazione di alcuni dati che mi sono stati forniti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La richiesta di rinvio, avanzata dal relatore, mi trova consenziente perché anch'io ho bisogno di chiarire alcuni punti. L'incarico di rappresentare la Presidenza del Consiglio mi è pervenuto soltanto ieri sera e, quindi, non ho avuto il tempo di approfondire la materia che riguarda il disegno di legge al nostro esame.

L'E. N. D. S. I., che assolve il compito di distribuire in Italia i soccorsi che arrivano dagli Stati Uniti d'America, ha avanzato richiesta di sovvenzione per le spese di funzionamento relativamente agli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 nonché per il rimborso delle spese da esso sostenute per i trasporti ferroviari di merci e materiali assistenziali durante gli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

Secondo il mio parere bisogna, innanzitutto, chiarire due cose: se gli enti come l'E. N. D. S. I. hanno bisogno dell'intervento dello Stato per il loro funzionamento, non avendo fondi a sufficienza, è chiaro che in tal caso il contributo statale deve essere una semplice integrazione; in secondo luogo, se questi enti hanno veramente diritto al trasporto gratuito di merci e materiali assistenziali, come previsto dalle rispettive leggi istitutive e chiedono, invece, allo Stato il rimborso per queste spese, è evidente che la legge non funziona. D'altro lato non comprendo perché chiedano il rimborso parziale e non quello totale. A me pare che questo ente, forte della legge istitutiva, dovrebbe chiedere al Ministero dei trasporti il rimborso totale delle spese sostenute per i trasporti.

Io non so se l'E. N. D. S. I. sia collegato con l'Associazione aiuti internazionali: se così fosse, non vedo per quale motivo chieda l'intervento dello Stato.

Posti questi interrogativi, sono d'accordo, come dicevo, con la richiesta di rinvio.

VIVIANI LUCIANA. Il nostro gruppo condivide le perplessità testé manifestate dal Sottosegretario Scalfaro. Il nostro gruppo ritiene, anzi, che sia giunto il momento di

esaminare a fondo la vita e la ragion d'essere di tanti enti che furono istituiti in periodi particolari della nostra storia e che oggi, essendosi normalizzata la situazione, potrebbero, forse, aver esaurito i loro compiti.

Nel caso in esame, dovendosi decidere circa la corresponsione di una somma ingente, è più che opportuno che la nostra Commissione sia resa perfettamente edotta in merito alla complessa situazione riguardante l'E. N. D. S. I. Forse si potrebbe anche giungere ad una nuova sistemazione di tutta questa materia. Perciò, al fine di avere informazioni molto esaurienti, il nostro gruppo è pienamente favorevole al rinvio.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, n. 963, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato ». (963):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Borin, Carrassi, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Benedetto, Di Giannantonio, Elkan, Gagliardi, Gaspari, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Sannicolò, Sciolis, Simonacci, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO